

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 agosto 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. (14R00306) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2014, n. 109/Pres..


Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)). (14R00284) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2014, n. 110/Pres..

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)). (14R00285) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2014, n. 111/Pres..

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)). (14R00286) Pag. 7



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8.

Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solida. (14R00294)

Pag. 10


LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 9.

Ratifica dell'intesa tra la regione Lombardia e la regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. (14R00295)

*Pag. 19***REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2014, n. 33/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione. (14R00278)

Pag. 23

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 15 luglio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

27 MAGGIO 1994, n. 18

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11-ter» sono inserite le seguenti: «e in coerenza con la disciplina di cui alle norme di attuazione del piano territoriale paesaggistico regionale»;

b) alla lettera b), dopo le parole: «privi di pregio intrinseco, anche» sono inserite le seguenti: «con riduzione o ampliamento degli sporti in misura non superiore a 30 centimetri»;

c) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, incluse le micro centraline idroelettriche per autoconsumo, a servizio di singole utenze, di potenza nominale non superiore a 80 kilowatt»;

d) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con capacità superiore ai 13 metri cubi e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza»;

e) alla lettera g), le parole: «interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli» sono sostituite dalle seguenti: «interventi riguardanti ampliamenti del 20 per cento di edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate o ampliamenti del 20 per cento riguardanti»;

f) alla lettera j), le parole: «lettera e» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e e-bis»;

g) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) installazione su edifici di apparati tecnologici quali condizionatori, pompe di calore, contatori, misuratori o altri similari o impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori, ricevitori radioelettrici o altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;»;

h) dopo la lettera p), come sostituita dalla lettera g), è inserita la seguente:

«p-bis) installazione su esistenti tralicci, pali o supporti in genere di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari;»;

i) dopo la lettera r) è inserita la seguente:

«r-bis) installazione, a servizio di fabbricati, di derivazioni o nuove linee elettriche aeree che non superano la lunghezza di 100 metri lineari;»;

j) alla lettera s), le parole: «l'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «la collocazione»;

k) alla lettera y), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dell'art. 153 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché posa di targhe, pannelli o elementi informativi non luminosi e privi di strutture complesse;»;


l) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:

«bb-bis) varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali;

bb-ter) qualora conformi alla specifica disciplina di dettaglio, interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti, siano stati preventivamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali e siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;

bb-quater) interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;

bb-quinquies) collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di



stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

bb-sexies) realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;

bb-septies) sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 18/1994

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e loro elementi accessori, quali recinzioni o altri manufatti di protezione, elementi antincendio, cartelli segnaletici o altri apparati di sicurezza».

2. Le lettere *g), h), k), q) e r)* del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1994 sono abrogate.

Art. 3.

Modificazioni all'art. 11-bis della legge regionale n. 18/1994

1. Alle lettere *b), c) e d)* del comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 18/1994, le parole: «struttura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali».

2. Al comma 2 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 18/1994, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola «vincolanti» è soppressa;

b) dopo le parole: «di atti emessi» sono inserite le seguenti: «in precedenza».

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

6 APRILE 1998, n. 11

Art. 4.

Modificazioni alle legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dopo le parole: «né la superficie utile» sono inserite le seguenti: «, a eccezione di quella eventualmente derivante dalla riduzione delle tramezze interne.».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 61-bis della legge regionale n. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle superfici derivanti dalla riduzione delle tramezze interne;».

Capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

8 SETTEMBRE 1999, n. 27

Art. 5.

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 27/1999, le parole: «, alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13 della legge n. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro il 31 dicembre 2005», sono sopprese.

Capo IV

PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI

Art. 6.


Efficacia temporale dei titoli abilitativi edilizi

1. Previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 60, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

2. La proroga di cui al comma 1 si applica in relazione ai termini indicati nei permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione del soggetto interessato e sempre che il permesso di costruire non risulti in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga dei termini è, inoltre, applicabile ai permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2015.

3. Per i permessi di costruire di cui al comma 2, i cui termini sono prorogati ai sensi del comma 1, non trova applicazione il termine intermedio di cui al terzo periodo del comma 5 dell'art. 60 della legge regionale n. 11/1998 anche se il medesimo termine sia già decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Previa comunicazione del soggetto interessato, sono altresì prorogati di due anni i termini di ultimazione dei



lavori oggetto della SCIA edilizia di cui all'art. 61, comma 8, della legge regionale n. 11/1998, alle condizioni di cui al comma 2.

5. Il presente articolo si applica anche ai titoli abilitativi edili correlati ai procedimenti amministrativi di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 giugno 2014.

ROLLANDIN

14R00306

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2014, n. 109/Pres..

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2012, n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) che autorizza la Regione Friuli-Venezia Giulia a concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 24 maggio 2012, n. 0113/Pres., di seguito denominato regolamento;

Considerato che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi in regime «de minimis» nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, è stato adottato il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Considerato che il regolamento (UE) 1407/2013 prevede la possibilità di concedere aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con alcune differenze rispetto al precedente regolamento (CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concedibile alla medesima impresa e l'impossibilità di concedere aiuti ad imprese con situazione economica irrimediabilmente compromessa e da considerarsi in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02));

Visto, in particolare, l'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, che dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, sia riferito a un'impresa unica, come definita dall'art. 2 del medesimo regolamento;

Visto, altresì, l'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, che prevede che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di tale procedura su richiesta dei creditori;

Ritenuto pertanto, anche in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, di emanare un regolamento che, nel tenere conto delle nuove disposizioni comunitarie relative agli aiuti «de minimis», modifichi il regolamento vigente emanato proprio decreto n. 0113/Pres./2012 prevedendo, in particolare, i riferimenti al regolamento (UE) 1407/2013 e l'adeguamento delle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle disposizioni del predetto regolamento europeo;

Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento (UE) 1407/2013 per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalità definiti con il regolamento;

Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto n. 0113/Pres./2012, per le motivazioni sopra esposte;



Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 987 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 24 maggio 2012, n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007))»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 24 maggio 2012, n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007))», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 24 maggio 2012, n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 24 maggio 2012, n. 113 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei pro-

dotti agricoli, in attuazione dell'art. 2, commi da 17 a 24, della legge regionale dell'11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)), è aggiunta la seguente:

«e-bis) impresa unica: ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012 è sostituita dalla seguente:

«d) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012 è sostituito dal seguente:


«Art. 5 (Regime dell'aiuto). — 1. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello di cui all'art. 14, comma 1, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.».

Art. 4.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012, le parole: «di cui all'allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «approvato con decreto del direttore del competente servizio e messo a disposizione dalla direzione centrale».



Art. 5.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012, le parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «redatta sul modello approvato con decreto del direttore del competente servizio e messo a disposizione dalla direzione centrale».

Art. 6.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, le parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 14, comma 1»;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «di cui all'allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 9, comma 3, lettera a)».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 18-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 113/2012

1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 113/2012 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Cumulo degli aiuti*). — 1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti di minimis concessi a norma di altri regolamenti di minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla «Commissione».

Art. 8.

Abrogazione degli allegati al decreto del Presidente della Regione n. 113/2012

1. Gli allegati A, B e C al decreto del Presidente della Regione n. 113/2012 sono abrogati.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2014, n. 110/Pres..

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a concedere a titolo di aiuto de minimis, con le disponibilità del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo, finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 7 marzo 2011, n. 047/Pres., di seguito denominato regolamento;

Considerato che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, è stato adottato il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Considerato che il regolamento (UE) 1407/2013 prevede la possibilità di concedere aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con alcune differenze rispetto al precedente regolamento (CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concedibile alla medesima impresa e l'impossibilità di concedere aiuti ad imprese con situazione economica irrimediabilmente compromessa e da considerarsi in difficoltà



ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02));

Visto, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, che dispone che l'importo complessivo degli aiuti de minimis, non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, sia riferito a un'impresa unica, come definita dall'articolo 2 del medesimo regolamento;

Visto, altresì, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, che prevede che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti de minimis trasparenti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di tale procedura su richiesta dei creditori;

Ritenuto, pertanto, anche in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, di emanare un regolamento che, nel tenere conto delle nuove disposizioni comunitarie relative agli aiuti de minimis, modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto 047/Pres./2011 prevedendo, in particolare, i riferimenti al regolamento (UE) 1407/2013 e l'adeguamento delle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle disposizioni del predetto regolamento europeo;

Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento (UE) 1407/2013 per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalità definiti con il regolamento;

Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto 047/Pres./2011, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 989 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010))»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010))», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)).

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 47/2011*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)), è aggiunta la seguente:

«*ibid*) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.».



Art. 2.

*Modifica all'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 47/2011*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 47/2011 è sostituita dalla seguente:

«e) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013.».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 47/2011*

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 47/2011 è sostituito dal seguente: «Art. 5 regime e importo dell'auto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.».

3. L'importo massimo dei finanziamenti non può superare il 30 per cento del costo previsto dell'impianto, tenuto conto anche delle spese generali.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 47/2011*

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 47/2011, le parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale,».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 15 bis nel decreto
del Presidente della Regione n. 47/2011*

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 47/2011 è inserito il seguente: «Art. 15 bis cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.».

Art. 6.

*Abrogazione dell'articolo 16 del decreto
del Presidente della Regione n. 47/2011*

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 47/2011 è abrogato

Art. 7.

*Abrogazione degli allegati al decreto
del Presidente della Regione n. 47/2011*

1. Gli allegati A e B al decreto del Presidente della Regione 47/2011 sono abrogati.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

14R00285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2014, n. 111/Pres..

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)).

IL PRESIDENTE


Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis», per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres., di seguito denominato regolamento;

Considerato che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi in regime «de minimis» nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, è stato adottato il re-



golamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Considerato che il regolamento (UE) 1407/2013 prevede la possibilità di concedere aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con alcune differenze rispetto al precedente regolamento (CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concebibile alla medesima impresa e l'impossibilità di concedere aiuti ad imprese con situazione economica irrimediabilmente compromessa e da considerarsi in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02));

Visto, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, che dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, sia riferito a un'impresa unica, come definita dall'articolo 2 del medesimo regolamento;

Visto, altresì, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, che prevede che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di tale procedura su richiesta dei creditori;

Ritenuto pertanto, anche in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, di emanare un regolamento che, nel tenere conto delle nuove disposizioni comunitarie relative agli aiuti «de minimis», modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto 0263/Pres./2009, prevedendo, in particolare, i riferimenti al regolamento (UE) 1407/2013 e l'adeguamento delle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle disposizioni del predetto regolamento europeo;

Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento (UE) 1407/2013 per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalità definiti con il regolamento;

Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto n. 0263/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 988 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del

Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei compatti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)), è aggiunta la seguente:

«f bis) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;



2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Regime dell'aiuto). — 1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, i beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 263/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e sono ammessi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in presenza di una situazione aziendale non irrimediabilmente compromessa, relativa ad un'impresa che non è da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «indicate nell'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale»;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo avere accertato che l'importo dell'aiuto non comporta il superamento del limite di cui all'articolo 3, comma 2. A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.».

Art. 5.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009, le parole: «di cui all'allegato D» sono sostituite dalle seguenti: «approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale».

Art. 6.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009, le parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 5».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 263/2009 è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Cumulo degli aiuti). — 1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere oggetto di consolidamento anche i debiti contratti per la realizzazione di investimenti che abbiano ottenuto aiuti in forza di altre decisioni della Commissione, ovvero in forza di un regime di aiuto, purché il cumulo degli aiuti non dia luogo ad un importo o ad un'intensità superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.».

Art. 8.

Abrogazione degli allegati al decreto del Presidente della Regione n. 263/2009

1. Gli allegati A, B, C e D al decreto del Presidente della Regione n. 263/2009 sono abrogati.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

14R00286



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 8.

Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 184 del 30 giugno 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e obiettivi dell'intervento

1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l'istituzione della Giornata della cittadinanza solidale.

2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n. 21 del 2012 e nella legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le caratteristiche di tali at-

tività e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro regolamentazione al fine di assicurare l'omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento delle funzioni su tutto il territorio regionale.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore.

Art. 2.

Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive norme.

3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di promozione sociale.

4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono titolo a:


- a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;*
- b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;*
- c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;*
- d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.*

5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.

Art. 3.

Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile della comunità regionale.



2. In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.

3. La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un'apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.

Capo II

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005 IN MATERIA DI VOLONTARIATO

Art. 4.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) le parole «e dei registri provinciali» sono soppresse.

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (*Registro regionale delle organizzazioni di volontariato*). — 1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.

3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:

a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operano in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operano in ambito comunale o sovra comunale;

c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.

4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 dopo le parole «dalla Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, sentita la Commissione assembleare competente,».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:


«2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.».

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regiona-



le, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.».

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Attività di controllo*). — 1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.

3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «e nei registri provinciali» sono soppresse.

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Diritto di partecipazione e di informazione*). — 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo

2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro previsto».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «ai registri» sono sostituite dalle seguenti: «al registro».



Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Disposizioni in materia di edilizia*). —

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.

2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *h*, della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro istituito».

Art. 16.

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Rapporti convenzionali*). — 1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte

nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «d'intesa con la Provincia in cui avranno sede» sono sopprese.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «territorio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «ambito territoriale provinciale».


3. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «Le Province ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali».

4. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro regionale».



2. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2 del 2003».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole «dai registri istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «dal registro istituito».

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (*Partecipazione al Comitato di gestione*). — 1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscono un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi nel BURERT.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni.».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 2002 IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 23.

Modifiche alla rubrica del Titolo II della legge regionale n. 34 del 2002

1. Alla rubrica del titolo II della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo») la parola «Registri» è sostituita dalla seguente: «Registro».

Art. 24.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Registro regionale delle associazioni di promozione sociale*). — 1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.


2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.

3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:

a) le associazioni che operano in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) le associazioni di rilevanza locale che operano in ambito comunale o sovra comunale;

c) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro regionale.



4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

5. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

6. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nel registro del volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").».

Art. 25.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

«1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione pubblicata nel BURERT. Tali modalità devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.».

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

«4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000.».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 12 e le forme di partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle associazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, o nei registri di altre regioni.».

Art. 26.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «nei registri regionale e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro regionale».

Art. 27.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «Le Province, gli Enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali e».

Art. 28.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

Art. 29.


Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (*Diritto di partecipazione e di informazione*). — 1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;



c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.».

Art. 30.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro».

Art. 31.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «nei registri regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro regionale».

2. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio, promuove di norma ogni tre anni la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.».

Art. 32.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro».

Art. 33.

Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (*Attività di controllo*). — 1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti

di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.

2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 4.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2003 IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Art. 34.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e della normativa statale in materia di obiezione di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 dello Statuto regionale e dalla normativa statale in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.».

Art. 35.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole «ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale)».

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole «ai sensi della legge



n. 230 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della normativa statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell'obbligo costituzionale di leva».

Art. 36.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:

a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei percorsi per il diritto dovere all'istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, sentito l'Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;

b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto dovere all'istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o l'istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi formativi, sentito l'Ufficio scolastico regionale;

c) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto dell'ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all'istruzione e formazione;

d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;

e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;

f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.».

Art. 37.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*a)* prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*);».

Art. 38.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:


«*a)* lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale in materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e con l'ONU;».

Art. 39.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

«2. A favore dei giovani di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), compete un assegno per il servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei giovani in servizio civile regionale, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera *a*) della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23 della presente legge. L'ammontare dell'assegno di servizio civile regionale sarà indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani selezionati dagli enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.».



2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003, le parole «di età compresa tra i 18 ed i 28 anni» sono soppresse.

Art. 40.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole «all'articolo 13 della legge n. 230 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla specifica normativa statale in materia».

Art. 41.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)».

Art. 42.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003

1. La lettera *l)* del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*l)* la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;».

Art. 43.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

«4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile.».

Art. 44.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

«2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie, risorse degli Enti pubblici, risorse di cui al comma 3 ed erogazioni liberali di soggetti privati destinate allo svil-

luppo del servizio civile regionale. Tali risorse possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per progetti specifici di servizio civile.».

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse della quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell'ambito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 1999 IN MATERIA DI SISTEMA REGIONALE E LOCALE

Art. 45.

Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999

1. L'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è sostituito dal seguente:

«Art. 35. (*Conferenza regionale del Terzo settore*).

— 1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.».


Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla base della normativa previgente.



2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta l'atto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002.

4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Art. 47.

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è abrogato.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 34 del 2002:

- a) l'articolo 5;
- b) il comma 2 dell'articolo 6;
- c) il comma 2 dell'articolo 9.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel BURERT, ad eccezione dell'articolo 28, comma 2, e dell'articolo 47, comma 2, lettera c), che entrano in vigore il 1° luglio 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 giugno 2014

ERRANI

14R00294

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2014, n. 9.

Ratifica dell'intesa tra la regione Lombardia e la regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 30 giugno 2014)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della ratifica

1. In conformità all'art. 28, comma 4, lettera h), dello Statuto, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna relativa al riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. L'intesa di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dei principi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 106 del 2012, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto medesimo.

3. La disciplina di cui al comma 2 può essere modificata solo con leggi regionali sulla base di intese fra le due Regioni.

Art. 2.

Designazione dei rappresentanti regionali

1. La designazione dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è disciplinata dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).



Art. 3.

Efficacia dell'intesa e abrogazioni

1. L'intesa di cui all'art. 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di ratifica.

2. Alla data di cui al comma 1 sono abrogate la legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) e la legge regionale 19 aprile 2012, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2000, n. 3 «Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna»).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 giugno 2014

ERRANI

ALLEGATO

INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONCERNENTE IL RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA.

Art. 1.

Disposizioni generali

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica.

2. L'Istituto opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna, in particolare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo al Ministero della salute, alle Regioni stesse e alle aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

3. L'Istituto ha la sede legale e centrale a Brescia ed è articolato sul territorio delle due regioni in sezioni di norma coincidenti con gli ambiti provinciali.

4. L'istituzione di nuove sezioni o la eventuale soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta regionale della Regione sul cui territorio l'istituzione o la soppressione è proposta.

5. Fatte salve le competenze del Ministero della salute, l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto si informano ai principi di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 106/2012 e agli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale, fermo restando che l'erogazione delle prestazioni avvenga in stretto coordinamento con le aziende sanitarie e con i laboratori pubblici di altri enti che operano nel settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.

Art. 2.

Competenze

1. L'Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e funzioni inerenti l'area della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare. In particolare svolge i seguenti compiti:

a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali;

b) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

c) supporto tecnico-scientifico e operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

d) ricerca di base e finalizzata per lo sviluppo delle conoscenze in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni ed altri enti pubblici;

e) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti e dell'alimentazione animale;

f) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi e salubrità degli alimenti anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

g) elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

h) consulenza e assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria, per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;

i) erogazione del servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

j) supporto tecnico-scientifico e operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

k) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;

l) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe intese con il Ministero della salute;

n) esecuzione degli accertamenti analitici necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

o) esecuzione degli esami necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale, nonché degli esami necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

p) produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti necessari per la lotta alle malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, lettera *p*), l'Istituto, sentite le Regioni interessate, può associarsi ad altri Istituti zooprofilattici sperimentali. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale a ciò dedicati e con gestione contabile separata.

Art. 3.

Convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni

1. L'Istituto può, nel rispetto della normativa vigente, stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, purché:

a) sia assicurata la prevalenza dell'attività ordinaria e non venga ad essa arrecato pregiudizio;

b) siano adottate le misure necessarie per evitare conflitto di interessi;



c) si faccia riferimento al tariffario, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), per le prestazioni erogate a titolo oneroso, ferma restando la gratuità delle prestazioni rese alle ASL;

d) sia assicurata una gestione contabile separata.

Art. 4.

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, designati come segue:

- a) due dalla Regione Lombardia;
- b) due dalla Regione Emilia-Romagna;
- c) uno dal Ministro della salute.

2. Il Presidente della Regione Lombardia, a seguito delle designazioni effettuate ai sensi del comma 1, provvede alla nomina, con proprio decreto, e alla convocazione della prima riunione del consiglio di amministrazione nel corso della quale il consiglio stesso elegge il presidente e il vicepresidente tra i rappresentanti designati dalle due Regioni.

3. Ai fini della nomina nel consiglio di amministrazione trovano applicazione le vigenti disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico.

4. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri si provvede alla sostituzione secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. I nuovi componenti restano in carica fino all'ordinaria scadenza del consiglio.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati non più di una volta.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, uno dei due Presidenti delle Giunte regionali, il direttore generale o almeno due dei suoi componenti.

7. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica. Alle sedute partecipa senza diritto di voto il direttore generale. Il direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.

8. La Giunta regionale della Regione Lombardia e la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna stabiliscono, di concerto, l'indennità spettante al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione nella misura massima, rispettivamente, del quaranta per cento e del venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri della Regione in cui ha sede legale l'Istituto.

Art. 6.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo in coerenza con gli obiettivi generali, le priorità e gli indirizzi delle programmazioni regionali, nonché compiti di coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

In particolare approva:

- a) lo statuto e le relative modifiche;
- b) l'atto di organizzazione aziendale, la graduazione delle posizioni dirigenziali e il fabbisogno di personale, su proposta del direttore generale;
- c) il piano pluriennale delle attività e degli investimenti predisposto dal direttore generale;
- d) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio predisposti dal direttore generale;

e) il tariffario delle prestazioni erogate a titolo oneroso, predisposto dal direttore generale secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

f) la relazione programmatica annuale e la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposte dal direttore generale e le trasmette alle Giunte regionali con eventuali osservazioni.

Art. 7.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione o gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Le valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del consiglio di amministrazione vengono effettuate, anche su proposta del Ministro della salute, congiuntamente tra Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna. Il provvedimento definitivo di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, di concerto con il Presidente della Regione Emilia-Romagna e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute.

3. Il provvedimento di scioglimento di cui al comma 2 comporta la decadenza del direttore generale. I Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione e gestione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti sino alla ricostituzione degli organi ordinari entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige le attività, compresa quella scientifica, ed è responsabile della gestione complessiva dell'Istituto stesso. In particolare:

a) predispone:

- 1. il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio d'esercizio;
- 2. l'atto di organizzazione aziendale;
- 3. la graduazione delle posizioni dirigenziali;
- 4. l'atto di determinazione del fabbisogno di personale;
- 5. la relazione programmatica annuale;
- 6. il piano pluriennale delle attività e degli investimenti in relazione alla durata del proprio mandato;
- 7. la relazione gestionale sull'attività svolta dall'Istituto;
- 8. il tariffario;

b) stipula i contratti e le convenzioni e assume gli impegni di spesa;

c) dà esecuzione agli atti adottati dal consiglio di amministrazione e, laddove previsto, approvati dalle Regioni.

2. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equivalente e di comprovata esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni precedenti la presentazione della candidatura, nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti ed è nominato, a seguito di avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei, con deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, sentito il Ministro della salute.

L'avviso e l'elenco di idonei di cui al primo periodo sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia, adottate di concerto con la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna. Con la deliberazione di approvazione dell'avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei.



3. In caso di mancato concerto sulla nomina del direttore generale, i Presidenti delle due Regioni sottopongono al Ministro della salute l'elenco degli idonei, richiedendo di provvedere alla nomina.

4. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario nominati dal direttore stesso.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo, a tempo pieno, ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata quadriennale. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito in conformità a quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Lo schema del contratto è allegato alla deliberazione di approvazione dell'avviso di cui al comma 2.

6. Dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi di ratifica della presente intesa, il rapporto di lavoro del direttore generale è rinnovabile una sola volta.

7. Le funzioni del direttore generale sono esercitate nel rispetto degli obiettivi di mandato assegnati dalle Regioni all'atto della nomina, nonché nel rispetto degli obiettivi annualmente definiti dalle Regioni stesse, d'intesa tra loro, nell'esercizio delle funzioni di programmazione.

8. In caso di assenza e di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

9. La Giunta regionale della Regione Lombardia e la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna valutano insieme i casi in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenta una situazione di grave disavanzo o i casi di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Ove ricorrono i casi di cui al primo periodo, la Giunta regionale della Regione Lombardia, di concerto con la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, risolve il contratto del direttore generale dichiarandone la decadenza e provvede, sentito il Ministro della salute, alla sostituzione.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato collegio, è composto da tre membri di cui:

a) uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) due designati rispettivamente dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Il provvedimento di costituzione del collegio è adottato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, di concerto con il Presidente della Regione Emilia-Romagna.

3. Il direttore generale convoca il collegio per la prima seduta nel corso della quale il collegio stesso elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.

4. Il collegio dura in carica tre anni.

5. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

6. Ai componenti del collegio spetta un'indennità annua lorda in misura pari al dieci per cento della parte fissa della retribuzione spettante al direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità corrisposta agli altri componenti.

Art. 10.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che ricopra una posizione dirigenziale a seguito di incarico formalmente conferito e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all'assunzione dell'incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno.

2. Il direttore amministrativo risponde al direttore generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni di sua competenza.

Art. 11.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione purché tale esperienza sia maturata nei dieci anni antecedenti all'assunzione dell'incarico e sia caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e responsabilità verso l'esterno.

2. Il direttore sanitario risponde al direttore generale e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni di sua competenza.

Art. 12.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sugli organi e sull'attività dell'Istituto sono esercitate d'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, per quanto di competenza delle Regioni stesse.

2. Entro dieci giorni dalla data della loro adozione, le deliberazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) sono trasmesse contemporaneamente alla Giunta regionale della Lombardia e alla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per l'esercizio della funzione di controllo.

Le medesime deliberazioni acquistano efficacia se approvate dalla Giunta regionale della Lombardia, di concerto con la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, nel termine di quaranta giorni dal loro ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l'interruzione del medesimo termine. In caso di mancato ricevimento contestuale da parte delle due Giunte regionali, il termine di quaranta giorni decorre dall'ultimo ricevimento. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ogni anno e dal 24 dicembre al 7 gennaio.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 si intendono approvate trascorso il termine di quaranta giorni dal loro ricevimento o l'ulteriore termine di quaranta giorni a seguito di richieste istruttorie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione.

Art. 13.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del servizio sanitario nazionale e della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale. Si applica, altresì, l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, siglato il 16 dicembre 2010.



Art.14.

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

1. La contabilità economico-patrimoniale dell'Istituto è tenuta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art.15.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite:

a) dalle entrate di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

b) da eventuali contributi erogati dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna a seguito di specifici obiettivi o progetti;

c) dai proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 3.

2. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni che ne fanno parte alla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi di ratifica della presente intesa e da quelli che, a qualsiasi titolo, pervengono successivamente all'Istituto medesimo.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Il consiglio di amministrazione, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti sono nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi di ratifica della presente intesa.

2. Il collegio commissoriale e il collegio dei revisori dei conti straordinario in carica alla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi di cui al comma 1 continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi, il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto e approva i seguenti atti:

- a)* l'atto di organizzazione aziendale;
- b)* la graduazione delle posizioni dirigenziali;
- c)* l'atto di determinazione del fabbisogno di personale.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente intesa si applicano le disposizioni statali vigenti in materia e, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992.

14R00295

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2014, n. 33/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) in materia di titoli di studio, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi e semplificazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 25 giugno 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 13 del decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è sostituita dalla seguente:

«*d)* diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;».

2. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 13 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è abrogata.

Art. 2.


*Modifiche all'art. 15
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Il comma 3 dell'art. 15 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) entro il 31 agosto 2014 conseguono un diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali;

b) entro il 31 agosto 2018 sostengono esami in materie psicologiche e pedagogiche che comportano l'acquisizione di almeno nove crediti formativi universitari;



c) entro il 31 agosto 2018 conseguono un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 20
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Il comma 3 dell'art. 20 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono autorizzare il funzionamento di servizi educativi che dispongono di spazi esterni non contigui alla struttura del servizio, che rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 27
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 27 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 le parole «La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d'infanzia ed è».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 34
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Al comma 1 dell'art. 34 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 le parole «La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco» sono sostituite dalle seguenti: «Il rapporto numerico tra educatori e bambini è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti allo spazio gioco ed è».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 41
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 41 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Il rapporto numerico tra educatori e bambini del centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore ed è riferito a non meno dell'80 per cento dei bambini complessivamente iscritti.».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 42
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Il comma 6 dell'art. 42 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è abrogato.

Art. 8.

*Modifiche all'art. 43
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 43 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.».

2. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 43 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 45 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013

1. Al comma 3 dell'art. 45 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è aggiunto il seguente periodo:

«Tale figura possiede i requisiti di cui all'art. 16, comma 1».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 50
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 50 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituita dalla seguente:

«e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.».

2. Il comma 6 dell'art. 50 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:


«6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.».

3. Il comma 8 dell'art. 50 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«8. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;

b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.».



Art. 11.

*Modifiche all'art. 51
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Il comma 5 dell'art. 51 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«5. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, di cui al comma 3, viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.».

2. Il comma 7 dell'art. 51 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«7. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Presidente della Giunta regionale n. 445/2000, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;

b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 54
del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013*

1. Il comma 6 dell'art. 54 del Presidente della Giunta regionale n. 41/R/2013 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 20 giugno 2014

ROSSI

14R00278

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-034) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ 56,00
---	---------

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
 (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5^a SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)*
 (di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale	€ 302,47
- semestrale	€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€ 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5^a Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI


Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTI 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore	

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 8 2 3 *

€ 2,00

